



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile, 18 – 28887 Omegna (VB) – tel. 0323.868411 – C.F. 00422730036
www.comune.omegna.vb.it

Servizio Tecnico Territoriale
Ufficio Lavori Pubblici – Nuove Opere

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA E DISALVEO IMPLUVI DIVERSI IN LOCALITA’ CRUSINALLO – FONDI A.T.O. – INTERVENTI 2018 – COD. OM05 - CUP G13B18004460005 - CIG 7657184C1F.

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito comprensiva di tutti i modelli occorrenti per la partecipazione alla gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Omegna, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “PULIZIA E DISALVEO IMPLUVI DIVERSI IN LOCALITA’ CRUSINALLO – FONDI A.T.O. – INTERVENTI 2018 – COD. OM05 - CUP G13B18004460005”.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 931 del 17/10/2018 del Dirigente Servizio Tecnico Territoriale del Comune di Omegna e avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice), con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Roberto Polo, Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale del Comune di Omegna, nominato con determinazione DSTT n. 182 del 19.03.2018; e-mail: roberto.polo@comune.omegna.vb.it; telefono: 0323/868430, P.E.C.: comune.omegna@legalmail.it, indirizzo: Comune di Omegna, Piazza XXIV Aprile n. 18, 28887 Omegna (VB).

Il progetto definitivo-esecutivo è stato verificato/validato dal R.U.P. in data 10.10.2018 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 12.10.2018.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di OMEGNA (VB)

CIG: 7657184C1F

CUP: G13B18004460005

CPV: 45246000-3

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A - Lettera di invito;

B - Disciplinare con relativi Modelli;

C - Mod. 1) Domanda di partecipazione alla gara;

D - Mod. 1bis) Elenco dei soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 80/2016 e sme

E - Mod. 2) (DGUE): Modello di formulario per il documento di gara unico europeo

F - Mod. 2 bis) dichiarazione integrativa al DGUE;

G - Mod. 3) Dichiarazione Impresa Ausiliaria;

H - Mod. 4) Dichiarazione di impegno per raggruppamenti, Consorzi o GEIE non costituiti;

I - Mod. 5) Dichiarazione possesso requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;

L - Mod. Offerta Economica

 Patto di Integrità

 Progetto Definitivo - Esecutivo (la copia del progetto esecutivo verrà trasmessa elettronicamente con il sistema we transfer all'indirizzo e-mail indicato nella manifestazione d'interesse).

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Comune di Omegna, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.omegna@legalmail.it, fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, tramite PEC, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.omegna@legalmail.it e all'indirizzo PEC/posta elettronica indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di "PULIZIA E DISALVEO IMPLUVI DIVERSI IN LOCALITA' CRUSINALLO – FONDI A.T.O. – INTERVENTI 2018 – COD. OM05 - CUP G13B18004460005". Gli obiettivi primari in progetto riguardano interventi di manutenzione straordinaria di quattro impluvi siti in località Crusinallo:

- Rio A - colatore a monte di via Chioselli e di Via San Fermo;
- Rio B - colatore a monte di Via Salita Belvedere;
- Rio C - colatore "strada alveo" a monte di via Laghetto;
- Rio D - impluvio di drenaggio "Fabbrica Cerutti"

Tutti gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara saranno resi disponibili agli Operatori Economici invitati alla procedura e saranno trasmessi unitamente alla lettera di invito tramite We-Transfer. Il Comune di Omegna è titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai diversi contenuti del progetto di cui alla gara in oggetto e ne autorizza l'uso ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta a € **65.000,00** di cui € **2.000,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **63.000,00**.

L'appalto è finanziato con fondi A.T.O. tramite Convenzione operativa sottoscritta tra Comune di Omegna e Unione Montana del Cusio e del Mottarone in data 5/2/2018;

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati solo ai fini della similarità alla declaratoria, in quanto per la presente procedura non è obbligatoria specifica qualificazione. Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono riconducibili alla categoria prevalente OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" – Classifica I Importo € 65.000,00;

Il contratto d'appalto sarà stipulato **A CORPO**, di cui all'art. 3 comma 1) lettera d) e ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. I pagamenti in acconto e a saldo avverranno nei modi previsti dal CAPO 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice e all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolata sul valore del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

4. DURATA DELL'APPALTO

I lavori dovranno essere ultimati entro 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Detta consegna verrà effettuata entro quarantacinque giorni dalla stipula del Contratto. L'Appaltatore è soggetto a penali per ritardo come previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 6.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i..

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Aver sostenuto, per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso esplorativo (avviso del 28.09.2018), un costo complessivo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del suddetto avviso.

c) Esecuzione negli ultimi 5 anni dei seguenti lavori analoghi:
il concorrente deve aver eseguito nel quinquennio antecedente l'avviso esplorativo lavori con caratteristiche simili a quello da affidare per un importo complessivo non inferiore a quello del presente affidamento;

d) Disponibilità di un'adeguata attrezzatura tecnica e mezzi necessari per l'esecuzione del lavoro oggetto di appalto.

In alternativa ai requisiti sopra descritti alle lettere b), c) ed):
possesto di attestazione SOA in categoria OG8.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al paragrafo 7.2 lett. b) e c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla disponibilità delle attrezzature minime richieste di cui al paragrafo 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e quindi pari a **€ 1.300,00 (milletrecento, zero)**.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Omegna; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto di Tesoreria del Comune di Omegna presso Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Omegna – P.zza Don Andrea Beltrami n. 2: Bonifico Bancario su codice IBAN IT49D0306945550100000300003;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore del Comune di Omegna da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo **schema tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> -
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> -
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf -http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018;**
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: in questo caso tale documento può essere contenuto in un CD o un DVD o una chiave USB (da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa) oppure, in alternativa, se l'originale digitale di tale documento è situato in apposita sezione del sito internet del soggetto emittente, l'accesso allo stesso può essere reso disponibile mediante presentazione di copia del documento contenente il codice riservato per effettuare l'accesso stesso;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.): la copia informatica può essere contenuta in un CD o un DVD o una chiave USB (da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa) oppure, in alternativa, se tale documento è situato in apposita sezione del sito internet del soggetto emittente, l'accesso allo stesso può essere reso disponibile mediante presentazione di documento contenente il codice riservato per effettuare l'accesso stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore deve presentare una cauzione definitiva di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. Inoltre, ai sensi del comma 7 del citato art. 103, è obbligato a stipulare le polizze assicurative ivi previste, come disciplinate all'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto.

- Polizza assicurativa per rischi di esecuzione lavori per i seguenti importi:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 30.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00
- Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per un importo assicurato di (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

11.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio . La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati con il Comune.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail: llpp@comune.omegna.vb.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 23/10/2018.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega del mandatarario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC, REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E CODICE "PASOIE".

In ragione dell'importo complessivo dell'appalto, non è previsto alcun contributo a favore dell'ANAC. La stazione appaltante, relativamente ai requisiti di ordine generale, procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate utilizzando il sistema AVCPass di ANAC. I partecipanti sono tenuti a registrarsi tramite il sito <http://www.anticorruzione.it> al sistema AVCPass e a inserire nella documentazione di gara il codice "passOE" generato con successo dal sistema, che attesta cioè che l'operatore economico può essere verificato tramite il sistema. Si sottolinea che, pur non rappresentando la registrazione al sistema e il codice "passOE" una condizione di partecipazione alla procedura, tuttavia essa costituisce la modalità esclusiva di verifica dei requisiti richiesti ai concorrenti dalla lettera di invito e dal presente disciplinare di gara. Pertanto l'assenza del passOE nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara non costituirà causa di esclusione dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto, ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione la stazione appaltante attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di soccorso istruttorio e, pertanto, il concorrente sarà tenuto a reperire il passOE ed a caricare nel sistema informatico AVCPass la documentazione ed i dati idonei affinché questa stazione appaltante possa effettuare le verifiche previste dalla legge. Decorso inutilmente il termine indicato per la regolarizzazione, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente mediante il sistema AVCPass nonché i requisiti generali dichiarati in sede di gara: non si potrà, pertanto, addivenire all'adozione del provvedimento di aggiudicazione nei confronti del concorrente stesso.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del COMUNE DI OMEGNA – P.zza XXIV Aprile, n. 18 – 28887 OMEGNA (VB), esclusivamente negli orari di apertura dell'ufficio e precisamente: lunedì e mercoledì: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00; martedì/giovedì/venerdì: dalle 9:30 alle 12:30.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno lunedì 29 ottobre 2018**, esclusivamente all'indirizzo COMUNE DI OMEGNA – P.zza XXIV Aprile n. 18 – 28887 OMEGNA (VB).

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA VEGETAZIONE E DISALVEO IMPLUVI DIVERSI IN LOC. CRUSINALLO – FONDI A.T.O. – INTERVENTI 2018 – COD. OM05 - CUP G13B18004460005 CIG 7657184C1F".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle due buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli allegati o formulate conformemente a tali modelli.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato **(MODELLO 1)**, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti o procuratori dei legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (**MODELLO 2**) secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**MODELLO 3**);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**MODELLO 3**);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (**MODELLO 3**). Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B.: Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e delle Linee Guida ANAC N. 6 **(MODELLO 2-BIS)**.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (requisiti non richiesti a pena di esclusione dal presente disciplinare ma che, se posseduti, rilevano ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria).

N.B.: per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare si rinvia al **MODELLO 5** allegato.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziATI per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, utilizzando il **MODELLO 1** e il **MODELLO 1-BIS**, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (**MODELLO 1-BIS**) (N.B.: nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o rete d'impresе, tale modello deve essere presentato da ciascuno degli operatori economici costituenti il concorrente plurisoggettivo);
2. che al personale impiegato nelle prestazioni oggetto della procedura di gara verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità del Comune di Omegna allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e s.m.i.);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Omegna, reperibile sul sito internet del Comune stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist"**: dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i propri dati identificativi; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a

consentire la presa visione e/o a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo che il trattamento dei dati forniti, avverrà come da informativa pubblicata sul sito del Comune di Omegna www.comune.omegna.vb.it alla voce "Informative Privacy" oppure direttamente al link <http://www.comune.omegna.vb.it/Home/Pagine-del-Comune?ID=2872>.
11. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12. si impegna ad essere nelle condizioni di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori, anche nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali e/o amministrativi, avendo preventivamente accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
13. si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
14. si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
15. **Per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti / consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese:** dichiara di avere diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria e di non essere tenuto all'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.
16. si impegna ad effettuare autonomamente il sopralluogo nei luoghi ove verranno eseguiti i lavori.

Ciascun concorrente, inoltre, rende, utilizzando il **MODELLO 5** (N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o rete d'imprese, tale modello deve essere compilato da ciascuno degli operatori economici costituenti il concorrente plurisoggettivo), la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale:

17. dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara.

In alternativa alla dichiarazione contenuta nel **MODELLO 5**, il concorrente allega **attestazione S.O.A.** (o copia dichiarata conforme e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente accompagnata da copia di valido documento di identità) rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della **qualificazione in categoria OG8**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
19. **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
20. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
21. **Attestazione di avvenuto sopralluogo** di cui al paragrafo 11.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica :

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese:

- nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE già costituiti e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, nella domanda di partecipazione (**MODELLO 1**);
- nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti o qualora la rete sia sprovvista di organo comune, utilizzando il (**MODELLO 4**) allegato al presente disciplinare di gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **MODELLO “OFFERTA ECONOMICA”** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull’importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Trattandosi di elementi essenziali dell’offerta economica, si specifica che l’omessa indicazione del ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera non sono in alcun modo sanabili mediante soccorso istruttorio e comportano l’immediata e automatica esclusione del concorrente dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche alla pari o in aumento nonché le offerte parziali, condizionate, plurime, alternative o indeterminate.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e il ribasso percentuale in lettere indicati nell’offerta economica prevale il ribasso percentuale offerto più conveniente per la stazione appaltante.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso.

Qualora il numero di offerte ammesse sia pari a 10, si precisa che sarà applicata la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

e delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera di Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018.

Qualora il numero di offerte ammesse sia pari a 5, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 97 del Codice, si precisa che si effettuerà il calcolo della soglia di anomalia al solo fine della verifica di congruità delle offerte. Le medie e la soglia sono calcolate fino alla terza cifra decimale (arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque). In caso di migliori offerte economiche identiche (identico ribasso percentuale), si procederà mediante sorteggio a individuare la prima migliore offerta.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il COMUNE DI OMEGNA – Sede ufficio tecnico in Via De angeli, n. 109 – 28887 OMEGNA (VB) il giorno lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 16:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: in tal caso le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Si procederà in seduta pubblica alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti nonché al controllo della loro integrità e, in presenza di cinque plichi pervenuti, si procederà al sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 dell'articolo 97 del Codice. Una volta aperti i plichi, il presidente del seggio di gara verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, pronunciandosi in merito alle eventuali ammissioni e/o esclusioni dei concorrenti e/o sulla eventuale necessità di attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui fosse necessario utilizzare la procedura di soccorso istruttorio, verrà fissata una successiva seduta pubblica nella quale si procederà ad esplicitare l'esito della verifica in merito all'ammissione o esclusione dei concorrenti nei confronti dei quali è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio stessa.

Al termine delle operazioni di ammissione/esclusione dei concorrenti si procederà all'apertura delle buste B) contenenti le offerte economiche, dando lettura ad alta voce delle offerte presentate dai concorrenti, cui faranno seguito tutti gli ulteriori adempimenti per la formazione della graduatoria - compresa la verifica della presenza di eventuali offerte anomale ai sensi del paragrafo 17. del presente disciplinare e l'adozione delle misure previste dal citato paragrafo - e per la proposta di aggiudicazione dell'appalto. Si rammenta che le medie e la soglia sono calcolate fino alla terza cifra decimale (arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque).

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Conseguentemente il presidente del seggio di gara proporrà l'aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria. In caso di offerte economiche identiche (identico ribasso percentuale), si procederà mediante sorteggio. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, se ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, il Comune, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice.

Successivamente il Comune provvederà all'aggiudicazione, la quale diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatti salvi l'esercizio del diritto di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile da ANAC.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verbania, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo si comunica agli operatori economici che il trattamento dei dati forniti, avverrà come da informativa pubblicata sul sito del Comune di Omegna www.comune.omegna.vb.it alla voce "Informative Privacy" oppure direttamente al link <http://www.comune.omegna.vb.it/Home/Pagine-del-Comune?ID=2872>.

Omegna, 17/10/2018

Il Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale
e R.U.P.
(Ing. Roberto Polo)
firma omessa ai sensi art. 3 D.L.vo n. 39/1993